

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE e TERRITORIO	
Servizio paesaggio e biodiversità	territorio@certregione.fvg.it paesaggio@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 031 fax + 39 0432 555 144 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° STBP/B

(pratica **VDS025_16**)

Servizio paesaggio e biodiversità

DPR 357/97 art. 5. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014. Indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza.

Piano: "Piano Venatorio Distrettuale del Distretto N°4 "Prealpi carniche".

Proponente: Servizio caccia e risorse ittiche

Comuni: Andreis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito D'Asio, Barcis, Frisanco

Decreto n. 2175/TERINF di data 11/05/2016 relativo alla verifica di significatività dell'incidenza del Piano Venatorio Distrettuale del Distretto N°4 "Prealpi carniche". Modifiche e integrazioni al Decreto 2175/TERINF di data 11 maggio 2016.

Il Direttore del Servizio paesaggio e biodiversità

Vista la direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto in particolare l'articolo 6, paragrafo 3 della suddetta direttiva 92/43/CEE, il quale prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, deve essere sottoposto a valutazione d'incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE;

Visto in particolare l'articolo 5 del suddetto DPR 357/1997, disciplinante la valutazione d'incidenza;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014 recante indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza.

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni recante il *Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali*;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 di approvazione dell'articolazione e della declaratoria delle funzioni delle strutture direzionali organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2560 del 18 dicembre 2014 di rinnovo dell'incarico di Direttore del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità all'arch. Chiara Bertolini;

Vista la legge regionale 6 marzo 2008 n. 6 (*Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria*) e, in particolare l'articolo 13, comma 10, che, tra i contenuti del Piano venatorio distrettuale (PVD), prevede anche la relazione di verifica di significatività dell'incidenza che il PVD può avere sui siti compresi nella rete Natura 2000;

Vista l'istanza di verifica di significatività dell'incidenza predisposta dal Distretto Venatorio 04 – “Prealpi Carniche” e trasmessa dal Servizio caccia e risorse ittiche con e-mail protocollata con il numero STBP/10891/B del 25/03/2016;

Constatato che gli interventi ricadono all'interno dei siti Natura 2000 ZSC/ZPS IT 3310001 "Dolomiti Friulane", ZSC IT 3310004 "Forra del Torrente Cellina", ZSC IT3310002 "Val Colvera di Jof", ZSC IT 3310003 - "Monte Ciaurlec e Forra del Torrente Cosa", ZSC IT3320011 "Monte Verzegnis e Valcalda", ZSC IT3320015 "Valle del Medio Tagliamento";

Visto che, in esito alla relazione tecnico illustrativa del Servizio paesaggio e biodiversità di data 11/05/2016, è stato emesso il Decreto n. 2175/TERINF di data 11/05/2016 relativo alla verifica di significatività dell'incidenza VDS025_16 del Piano medesimo;

Dato atto che nel suddetto Decreto si è concluso che il Piano Venatorio Distrettuale 04 – “Prealpi carniche” non è soggetto a procedura di valutazione d'incidenza e, per gli aspetti di competenza dello scrivente Servizio, può essere attuato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto medesimo;

Viste le integrazioni alla documentazione allegata all'istanza di cui alla nota assunta al protocollo STBP/14838/B del 06/05/2016;

Considerato che, successivamente alla data di emissione del Decreto del piano in oggetto, nel corso della valutazione complessiva dei PVD in ambito regionale, si è andato delineando un quadro maggiormente completo e organico dei possibili impatti derivanti dall'attuazione dei piani stessi sulla rete Natura 2000;

Ritenuto opportuno perseguire l'obiettivo della maggiore coerenza possibile nell'ambito delle valutazioni di detti Piani;

Considerato che, in particolare, nell'ambito di detta analisi complessiva, si è pervenuti ad una più precisa formulazione delle prescrizioni inerenti la gestione del prelievo dei galliformi alpini;

Valutato pertanto di modificare la prescrizione relativa alla gestione del prelievo dei galliformi alpini contenuta nel Decreto già posto in essere che recita:

b. per *Tetrao tetrix tetrix* (Fagiano di monte) e *Alectoris graeca saxatilis* (Coturnice) viene applicata la sospensione del prelievo venatorio qualora il successo riproduttivo (SR) sia inferiore a 1,8 pulli per femmina e nelle modalità di calcolo del SR viene considerato un numero effettivamente significativo di contatti;

Considerato che la Coturnice risulta esclusa dal prelievo anche dal Piano faunistico regionale vigente il succitato punto b viene riformulato come segue:

b. per *Tetrao tetrix tetrix* (Fagiano di monte) viene applicata la sospensione del prelievo venatorio qualora il successo riproduttivo (SR) sia inferiore a 1,8 pulli per femmina e nelle modalità di calcolo del SR viene considerato un numero effettivamente significativo di contatti;

Considerato inoltre che nell'istruttoria del Piano venatorio distrettuale del distretto n. 6 "Pedemontana pordenonese" è emersa la necessità di regolamentare la pratica della caccia in braccata;

Valutato che tale prescrizione debba essere estesa anche al distretto n. 4, in quanto le aree interessate dalla presenza del lupo sono confinanti con quelle del distretto n. 6

Ritenuto pertanto di integrare il Decreto posto in essere con la seguente prescrizione:

f. per *Canis lupus*, in relazione alla necessità di mitigare l'incidenza negativa derivante dall'utilizzo dei cani da seguita, all'interno della ZSC "Monte Ciaurlec e Forra del Torrente Cosa", nonché all'interno di una fascia di rispetto di 1 km dalla ZSC, sarà possibile eseguire solo braccate con un numero di cani e cacciatori limitato, come di seguito specificato:

1. in 2 cani qualora la squadra sia formata fino a 4 cacciatori;
2. in 4 cani se la squadra è composta da 4 a 8 cacciatori;
- in 6 cani se la squadra è formata da 8 a 18 cacciatori.

Ritenuto di concordare e di fare proprie le citate valutazioni;

Decreta

1. Il Decreto n. 2175/TERINF di data 11/05/2016, relativo alla verifica di significatività dell'incidenza VDS025_19 del Piano Venatorio Distrettuale 04 – "Prealpi carniche", predisposto dal relativo Distretto Venatorio e trasmesso dal Servizio caccia e risorse ittiche, è modificato e integrato come segue:

1.1. la prescrizione relativa alla gestione dei galliformi alpini di cui al punto b che recita:

b. "per *Tetrao tetrix tetrix* (Fagiano di monte) e *Alectoris graeca saxatilis* (Coturnice) viene applicata la sospensione del prelievo venatorio qualora il successo riproduttivo (SR) sia inferiore a 1,8 pulli per femmina e nelle modalità di calcolo del SR viene considerato un numero effettivamente significativo di contatti

è sostituita con la seguente prescrizione:

b. "per *Tetrao tetrix tetrix* (Fagiano di monte) viene applicata la sospensione del prelievo venatorio qualora il successo riproduttivo (SR) sia inferiore a 1,8 pulli per femmina e nelle modalità di calcolo del SR viene considerato un numero effettivamente significativo di contatti;

1.2. E' aggiunta la seguente prescrizione:

f. per *Canis lupus*, in relazione alla necessità di mitigare l'incidenza negativa derivante dall'utilizzo dei cani da seguita, all'interno della ZSC "Monte Ciaurlec e Forra del Torrente Cosa", nonché all'interno di una fascia di rispetto di 1 km dalla ZSC, sarà possibile eseguire solo braccate con un numero di cani e cacciatori limitato, come di seguito specificato:

1. in 2 cani qualora la squadra sia formata fino a 4 cacciatori;
2. in 4 cani se la squadra è composta da 4 a 8 cacciatori;
3. in 6 cani se la squadra è formata da 8 a 18 cacciatori

Il presente provvedimento è rilasciato fatti salvi eventuali atti di assenso comunque denominati previsti dalla disciplina paesaggistica ovvero dalle altre discipline di settore.

Il presente provvedimento è notificato al proponente e viene trasmesso, ai sensi dell'allegato B della delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014 al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.

Il presente provvedimento può essere oggetto di impugnazione con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Friuli Venezia Giulia o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data della notifica.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
arch. Chiara Bertolini
Documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

RAFBM

EUCE